

Statuto



L'OPEROSA
Fondata sul lavoro



STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di Granarolo dell'Emilia, la Società cooperativa denominata L'Operosa Società Cooperativa.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.



Art 4 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) l'assunzione di lavori di manovalanza in genere, carico e scarico per conto terzi su commessa di Enti Pubblici, statali, parastatali, locali ed anche privati;
- b) lo svolgimento di lavori di attività di trasporto merci anche per conto di terzi e con mezzi propri;
- c) l'assunzione di lavori di facchinaggio anche inerenti al trasporto di merci;
- d) la lavorazione, presso negozi e centri commerciali, dei capi d'abbigliamento, come la sistemazione sui banchi di vendita, l'applicazione dei dispositivi antitaccheggio etc.;
- e) la progettazione ed assunzione di lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione civile ed industriale in edifici pubblici e privati, magazzini, immobili commerciali, strutture ospedaliere, socio sanitarie, scuole, caserme, alberghi aeroporti, stazioni ferroviarie etc.;
- f) la progettazione ed assunzione di servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione di mezzi pubblici e privati, quali carrozze ferroviarie, locomotive, elettrotreni, aerei autobus etc.;
- g) la progettazione ed esecuzione di servizi di igiene urbana e servizi di spazzamento manuale e meccanico, lavaggio e disinfezione di strade e cassonetti, di aree pubbliche e private;
- h) l'esecuzione di servizi di sgombero neve manuale e meccanico in strade, autostrade, aeroporti, stazioni parchi ed aree di Enti pubblici e privati;
- i) l'assunzione di lavori di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali ospedalieri;
- j) la progettazione e la fornitura di servizi di apparecchiamento e sparcchiamento tavoli, approntamento, confezionamento, porzionamento e distribuzione pasti al banco self-service, movimentazione di derrate e materiali vari di mensa;
- k) lo svolgimento di servizi di portierato, centralino e gestione corrispondenza presso strutture pubbliche e private;



STATUTO

- l) la progettazione e l'assunzione di servizi di custodia e guardiania, di assistenza agli handicappati, di pulizia e sanificazione ospedaliera, compreso reparti, sale operatorie, ambulatori e camere di degenza;
- m) l'esecuzione di servizi di movimentazione, rimessaggio e recupero mezzi su strada o rotaia ed attività correlate;
- n) l'assunzione di servizi per il trasporto delle persone;
- o) lo svolgimento di tutte le attività attinenti i servizi automobilistici quali in particolare: gestione di parcheggi; affittanze e gestione autorimesse per il parcheggio diurno e notturno; lavaggio ed ingrassaggio, manutenzione e riparazione;
- p) lo svolgimento di tutte le attività di controllo diurno e notturno agli ingressi a fiere e manifestazioni a congressi esposizioni, a rassegne, etc. per il transito di persone e/o merci in conformità alle procedure poste in vigore dagli enti organizzatori e gestori;
- q) lo svolgimento delle attività di preallestimento degli stands fieristici quali: montaggio e smontaggio infrastrutture e pareti mobili, approntamento di impianti ed apparecchiature per l'energia elettrica e la telefonia etc.;
- r) la progettazione, l'organizzazione e la gestione del servizio di reception, biglietteria, sorveglianza, assistenza al pubblico e pulizia degli spazi espositivi;
- s) lo svolgimento dei servizi di handling su aeroporti civili e militari;
- t) lo svolgimento di attività per la manutenzione e riparazione di impianti e macchinari industriali e commerciali;
- u) la gestione di lavanderie, stirerie e servizi connessi;
- v) la progettazione ed erogazione di servizi globali per la realizzazione e la manutenzione programmata, straordinaria ed ordinaria di parchi, giardini, e delle aree di verde in genere, sia di carattere pubblico che privato;



- w) lo svolgimento delle attività di vivaistica , di forestazione e di rimboschimento;
- x) la progettazione e la gestione integrata dei servizi rivolti agli immobili ed ai patrimoni immobiliari sia pubblici che privati, nonché attività quali: amministrazione e manutenzione degli immobili, riscossione degli affitti, gestione amministrativa e contrattuale; organizzazione e coordinamento di persone e di merci per l'esecuzione dei servizi accessori ed ausiliari agli immobili di cui sopra;
- y) la progettazione e la realizzazione di lavori di costruzione di opere civili in genere, di recupero di immobili civili ed industriali, di restauro, di ristrutturazione e di manutenzione compresa l'organizzazione dei lavori e la direzione dei lavori e dei servizi tecnici inerenti alla gestione e la manutenzione degli immobili;
- z) l'assunzione di lavori di manutenzione e restauro di beni mobili ed immobili nel senso più ampio, fra i quali lavori di sistemazione e messa in ripristino di impianti elettrici ,idrico-sanitari e di riscaldamento, sistemazione di interni, etc. nonché la gestione, la pulizia e la manutenzione di impianti in genere.
- aa) la predisposizione di servizi logistici e mezzi tecnologici idonei ad uno svolgimento adeguato delle attività e dei lavori assunti.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.



STATUTO

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare che sono in possesso di una capacità professionale consona al settore di attività di cui all'oggetto della cooperativa e attestata, qualora l'ordinamento giuridico lo richieda, dalla titolarità di certificati ed abilitazioni per lo svolgimento delle attività suddette.

In aggiunta dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) essere di buona condotta morale e non aver riportato condanne ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
- b) non essere interdetti, inabilitati o falliti non riabilitati;

Non possono divenire soci coloro che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, esercitano in proprio imprese in concorrenza con quelle la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527 comma 3 codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del



presente statuto, devono tuttavia completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato nonché in relazione alla tipologia del servizio o al settore di attività nel quale è inserito l'aspirante socio. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'essere stato assoggettato a provvedimenti disciplinari di particolare gravità.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento, fissato al momento della sua ammissione.



STATUTO

Qualora al termine del suddetto periodo il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) il nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della propria condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, delle esperienze maturate, di eventuali ulteriori qualifiche;
- c) certificato del Casellario Giudiziale;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta



può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art 8 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che per qualsiasi ragione o causa cessi il rapporto di lavoro con la cooperativa.



STATUTO

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro di cui al CCNL di riferimento, richiamato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001;
- c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;



e) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione non adempia entro 30 giorni al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. L'esclusione deve essere deliberata qualora per qualsiasi ragione o causa il socio cessi il rapporto di lavoro con la cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 41 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 41 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art 13 - Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota interamente liberata eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23 comma 4 lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio diventa operativo e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.



STATUTO

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 commi 2 e 3 Cod Civ.

Art 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11 lettere b), c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.



Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI

Art 16 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art 17 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10.

Art 18 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.



STATUTO

Art 19 - Delibera di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente articolo ai sensi dell'art. 2346 Cod Civ.



Art 20 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Cod Civ, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art 21 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale minimo di Euro 300,00 né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o statuto ovvero per delibera dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.



STATUTO

Art 22 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art 23 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;



c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art 24 - Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.



STATUTO

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Art 25 - Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci.

Art 26 - Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento da inviarsi almeno 10 giorni prima dell'adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo nella sede sociale o altrove purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Alternativamente, la convocazione potrà avvenire mediante pubblicazione sul quotidiano Il Resto del Carlino edizione nazionale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.



Art 27 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 4) procede alla nomina del Collegio sindacale e, ove richiesto, al conferimento di incarico al soggetto deputato al controllo contabile;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.



STATUTO

Art 28 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione, l'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art 29 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea e con espressa esclusione del voto segreto. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art 30 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19 secondo comma.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.



Art 31 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art 32 - Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da 5 a 11 membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art 33 - Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 Cod Civ, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.



STATUTO DELLA COOPERATIVA L'OPEROSA SOCIETÀ COOPERATIVA

Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art 34 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, telegramma, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

E' possibile tenere le adunanze del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, dovendosi comunque ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente ed il segretario verbalizzante insieme e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente e al Segretario verbalizzante di accertare l'identità dei soggetti audio/video collegati, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

STATUTO DELLA COOPERATIVA L'OPEROSA SOCIETÀ COOPERATIVA



- che sia consentito ai soggetti audio/video collegati di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art 35 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 Cod Civ, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art 36 - Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art 37 - Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.



STATUTO

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti.

Art 38 - Organi consultivi

Comitato di Direzione

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire un Comitato di Direzione.

Nel caso venga istituito, il Comitato di Direzione avrà funzioni consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione oltre che propositive e di supporto delle competenze proprie del medesimo Consiglio di Amministrazione, nonché di coordinamento tra i diversi settori della Società, al fine di attuare le politiche sociali e più in generale del Gruppo, nel rispetto delle direttive del Consiglio di Amministrazione. Le facoltà, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato di Direzione saranno disciplinati tramite apposito regolamento interno redatto dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato di Direzione ha tra i suoi membri di diritto il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché i responsabili delle principali aree e/o direzioni aziendali. Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina dei membri del Comitato di Direzione, che determina il numero di composizione al momento dell'atto di nomina. Ai membri del Comitato di Direzione non spetterà alcun emolumento connesso alla carica, atteso che le attività rispettivamente svolte all'interno del Comitato rientrano tra quelle già oggetto dei rispettivi rapporti contrattuali che legano i membri alla Cooperativa.

Il Comitato di Direzione dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato, o fino alla perdita della qualità di responsabili delle aree e/o direzioni aziendali ricoperte al momento della nomina, salvo il potere di revoca di cui al punto seguente, e fermo restando quanto



previsto dall'art. 2542 comma 2 Cod Civ con riferimento al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il comitato e i singoli membri (ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione) sono sempre revocabili e sostituibili in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione, anche in assenza di giusta causa, e in tale evenienza nulla è dovuto al componente revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca o ad altro titolo, intendendosi l'assunzione dell'incarico all'interno del Comitato di Direzione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Comitato di Direzione, la sostituzione degli stessi spetta in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, senza alcun obbligo di procedere a detta sostituzione. Spetta al Presidente convocare le riunioni del Comitato di Direzione secondo la frequenza stabilita dal Consiglio di Amministrazione nel regolamento interno. Le riunioni del comitato sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle adunanze sono redatti dal segretario generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti.

Comitato Soci

Per garantire una più diretta partecipazione dei Soci alla vita della cooperativa, rafforzare ed articolare la presenza sociale della cooperativa sul territorio, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di promuovere l'istituzione di uno o più Comitati Soci su base territoriale.



STATUTO

Il Comitato potrà essere creato anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Il Comitato soci sarà composto da un numero dispari di soci, con il minimo di tre soci, tra i quali sarà scelto uno o più referenti.

Il Comitato Soci ha lo scopo fondamentale di articolare la rappresentanza e la partecipazione sociale. A tal fine svolge attività dirette a:

- favorire l'adesione di nuovi soci tra i lavoratori della cooperativa;
- mantenere vivo e consolidare il rapporto tra i soci;
- promuovere la partecipazione dei soci alle attività della cooperativa;
- promuovere l'organizzazione di iniziative sociali a favore dei soci e delle loro famiglie;
- promuovere i valori della cooperazione, nonché l'immagine e la presenza sociale della Cooperativa nei territori di riferimento.

Il Comitato Soci ha funzione consultiva e propositiva nei confronti del Consiglio di Amministrazione in relazione ai rapporti ed ai problemi della zona del territorio. Essi possono essere chiamati ad esprimere la propria opinione nonché a formulare suggerimenti su specifiche questioni delineate dal Consiglio di Amministrazione. Ai membri e ai referenti dei Comitati Soci non spetterà alcun emolumento connesso a tali cariche. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì incaricare il Comitato Soci di attuare iniziative sul territorio.

I membri e il referente del comitato soci sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ha il potere di dichiararne la revoca anche in assenza di giusta causa e in tale evenienza nulla è dovuto al componente revocato a titolo di risarcimento del danno o ad altro titolo.

I compiti e il funzionamento dei Comitati Soci saranno disciplinati nel dettaglio da apposito regolamento del Consiglio di Amministrazione.



Art 39 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale esercita le funzioni di cui all'art. 2403 Codice Civile; esso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea la quale nomina anche il Presidente. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art 40 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis comma 3 codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII - CONTROVERSIE

Art 41 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.LGS. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:



STATUTO

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

Art 42 - Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli



Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art 43 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art 44 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art 45 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59.



STATUTO

Titolo IX - Disposizioni generali e finali

Art 46 - Regolamenti

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art 47 - Principi di mutualità

indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere osservati.

Art 48 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative" a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale in parte scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia da me diretta e da me completato a penna. Dell'atto, che consta di tredici fogli occupati per cinquantuno facciate fin qui, ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore diciannove.

FIRMATO: CLAUDIO POZZI, GIOVANNI PANZERA NOTAIO

STATUTO





L'OPEROSA

Fondata sul lavoro